

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

PROV. di Firenze

- Collegio dei Revisori dei Conti -

(art. 239 T.U.E.L.)

Oggetto: certificato dell'organo di controllo sulla relazione tecnica e sulla relazione illustrativa nonché sull'accordo integrativo relativo alle risorse decentrate 2015 (art. 40/3 sexies d.lgs. 27.10.2009 n.150)

In data 19.11.2015 è pervenuto a questo organo di controllo lo schema di contratto collettivo decentrato integrativo previsto dagli artt. 4 e 5 del C.C.N.L. 1.4.1999 inclusivo della disciplina delle risorse decentrate per l'anno 2015 corredato della relazione tecnico-finanziaria, redatta in conformità alla circolare RGS 19.7.2012 n. 25, al fine del rilascio della relativa certificazione.

Tale circolare che approva gli schemi della relazione illustrativa e della relazione tecnica, dispone che essi *"hanno natura obbligatoria, nelle varie Sezioni in cui sono suddivisi"* e formula istruzioni per la compilazione.

L'art. 40 del d.lgs. 30.3.2001 n. 165 modificato dall'art. 54 del 27.10.2009 n. 150 stabilisce che la contrattazione decentrata sia per la parte economica, che per la parte normativa ha durata triennale e deve assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi.

Questo Ente ha adeguato il contratto collettivo integrativo vigente, come previsto dall'art. 65 del d.lgs. n. 150/2009, con deliberazione G.C n. 94 del 30.12.2011.

Rispetto alla contrattazione triennale residuano alla contrattazione annuale i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse decentrate, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. a) e art. 5 comma 1 C.C.N.L. 1.4.1999 ed in particolare le indennità di rischio, disagio, maneggio valori e specifiche responsabilità.

Occorre precisare che la contrattazione dei criteri di ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, rimesse alla contrattazione annuale, non equivale alla contrattazione dei valori che, invece, resta di competenza esclusiva datoriale, giacché, diversamente, integrerebbe una sorta di ingerenza della controparte sindacale nella gestione.

La predetta circolare ricorda che: *"la certificazione dell'organo di controllo deve essere positivamente resa sia sulla relazione tecnica che su quella illustrativa (articolo 40, comma 3-sexies, ed articolo 40-bis, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001) su tutti gli aspetti richiamati nelle predette disposizioni normative (controllo sugli aspetti di carattere economico-finanziario e controllo sulla compatibilità della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge e di contratto, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e sul rispetto della negoziabilità dei singoli istituti"* e stando all'interpretazione della Sezione della Corte dei Conti della Lombardia (n. 224/2015) compete all'organo di revisione la duplice attività di verifica della compatibilità economica (vincoli di bilancio, patto di stabilità) del contratto integrativo e la corretta determinazione del fondo, mentre per la destinazione di questo, per quanto obbligatoria, il parere non è vincolante per l'efficacia del contratto. Di talché, l'Amministrazione potrebbe, quindi, discostarsi motivatamente dal parere dell'organo, fermo restando comunque il rischio di incorrere in responsabilità amministrativo-contabili nel caso di erogazione di emolumenti non previsti dal contratto nazionale.

Fatta questa premessa nel merito della documentazione pervenuta per la certificazione, il Collegio rileva che:

- la relazione illustrativa nel modello 1 scheda 1.1 è conforme alle istruzioni della Ragioneria dello Stato;

- egualmente il modulo 2 (illustrazioni dell'articolato del contratto) ed il relativo allegato 1 indicano analiticamente e rispettivamente il contenuto del contratto integrativo e l'ammontare delle risorse;
- parimenti la relazione tecnico-finanziaria si articola con il modello 1, che coincide negli importi, con il collegato alla relazione illustrativa (risorse stabili € 315.958,99 e risorse variabili € 43.112,67) suddivise in € 310.750,08 per risorse stabili incrementate secondo contratto di € 39.490,09 e ridotte per € 41.154,39 relativamente ai trasferimenti di personale.

Relativamente alla costituzione del fondo per la parte fissa, esiste il provvedimento del responsabile del servizio che ne attesta la regolarità della costituzione, condiviso da questo Collegio per le voci evocate, anche in relazione alla loro prevista distribuzione secondo l'art. 17 comma 2 lett. f) C.C.N.L. 1.4.1999. Sulla costituzione del fondo per le risorse variabili le cui voci hanno carattere non necessariamente ripetitivo, è da dire che complessivamente assommano ad € 47.355,98 di cui: a) € 5.321,98 per specifiche disposizioni di legge; b) € 31.234,00 per l'art. 15 comma 2 contratto 1.4.1999; c) € 10.800,00 per nuovi servizi art. 15 comma 5 contratto 1.4.1999.

Osserva in proposito il Collegio:

- che le suddette poste contabili dovranno formare oggetto di specifica deliberazione da parte della G.M., trattandosi di importi non ripetitivi annualmente ed analogamente a quanto disposto dal responsabile del servizio per le risorse fisse;
- che relativamente all'utilizzazione dei fondi di cui all'art. 15 commi 2 e 5, detta utilizzazione avviene sulla base dell'attestato rispetto dei progetti coerenti con le finalità di dette disposizioni contrattuali e nel rispetto dei criteri impartiti dall'ARAN.

Si suggerisce, inoltre, che l'impiego delle somme sia preceduto dalla considerazione della coerenza con gli atti di programmazione strategica dell'A.C. (relazione programmatica e previsionale, programma del Sindaco, etc.), così come dispone il d.lgs. 27.10.2009 n. 150 e segnatamente gli artt. 4 e seguenti, e nel rispetto degli elementi procedurali contenuti nella deliberazione 21.4.2011 n. 29, oltre che nel d.lgs. n. 150/2009, coinvolgendo l'O.I.V..

Si dà atto che l'accordo non prevede progressioni orizzontali e lo stanziamento riportato si riferisce a determinazioni assunte negli anni pregressi.

Si ricorda, per effetto di quanto previsto nel D.L. 25.6.2008 n. 112 convertito in legge 6.8.2008 n. 133, nella legge 4.3.2009 n. 15 e d.lgs. 14.3.2013 n. 33, l'obbligo della pubblicazione del presente accordo sul sito internet del Comune unitamente alla tabella 15 e alla scheda 2 del conto annuale, con la comminatoria, in difetto dell'impossibilità di determinare il fondo con qualsivoglia forma di integrazione.

Alla luce delle considerazioni e delle raccomandazioni che precedono il Collegio

esprime

parere favorevole all'ipotesi di contrattazione integrativa anno 2015.

Borgo San Lorenzo, 24 novembre 2015

Il Collegio dei Revisori

(dott. Paolo Salvi)

(dott. Massimo Cambi)

(dott. Enrico Motroni)